

SCHEMA DI CONTRATTO

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PERNOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, TURISTICI, ALBERGHIERI, DI PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE VIAGGIE D ASSISTENZA ACCESSORIA IN FAVORE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA.

CONTRATTO ASI N.

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in Viale Liegi, 26 00198 Roma - codice fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale.....

E

..... (d'ora innanzi denominata indicata come Contraente) con sede legale in, Via n°, - con capitale sociale €.000.000= interamente versato, iscritta al Registro delle Società' del Tribunale di al n..... - C.C.I.A.A. di n..... - Codice Fiscale e Partita IVA n....., rappresentata da..... nella sua qualità di

PREMESSO CHE

- l'ASI per l'affidamento dei servizi relativi alla prenotazione e rilascio prenotazione e rilascio di titoli di viaggio (aerei, ferroviari, automobilistici e marittimi), nonché dei servizi turistici, alberghieri, di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria, ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta;

- che la Ditta _____ è risultata aggiudicataria della gara come da _____

- che devesi procedere alla stipulazione del contratto-convenzione per la fornitura dei citati servizi tra le parti;

TUTTO CIO' PREMESSO,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio legale in

Art. 2

(Oggetto e durata del contratto-convenzione)

L'oggetto del presente contratto-convenzione riguarda la fornitura di servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari, automobilistici e marittimi), dei servizi turistici, dei servizi alberghieri, dei servizi di pianificazione ed organizzazione viaggi ed assistenza accessoria, in favore del personale dell'ASI operante presso la sede di Roma e/o presso tutti gli uffici ASI in Italia e all'estero nonché di tutti i soggetti esterni i cui costi sono comunque a carico della stessa Amministrazione, inviati in missione o in viaggio di servizio sia in Italia sia all'estero o trasferiti all'estero per ragioni di servizio Tali servizi verranno offerti alle condizioni più favorevoli, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, comma 68, legge 23.12.1996 n. 662.

Fanno parte integrante del presente contratto l'offerta di gara della Ditta e il capitolato speciale.

Il contratto-convenzione avrà durata di tre anni con decorrenza presunta a partire dal _____.

L'Amministrazione di riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo per un ulteriore anno. La volontà di esercitare tale opzione dovrà essere formalizzata dall'Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale.

Al fine di assicurare la continuità del servizio , qualora non sia possibile pro-

cedere all'avvicendamento con il successivo aggiudicatario entro la scadenza contrattuale, la Ditta si impegna alla prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 3

(Obbligazioni della Ditta)

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

In ogni caso la Ditta si obbliga ad assegnare al servizio personale regolarmente assunto, in regola con i contributi previdenziali e con tutti gli altri obblighi di legge, nonché ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta.

La Ditta si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, di cui la prima avverrà alla scadenza dei primi sei mesi di vigenza del presente contratto, prestando ogni utile collaborazione.

La Ditta si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

In particolare la Ditta si impegna a:

- dedicare al servizio oggetto della presente convenzione, come da offerta presentata in sede di gara che costituisce parte integrante del presente contratto, proprio personale qualificato (nella misura minima di almeno due operatori di provata affidabilità e competenza con esperienza nel settore di almeno due anni) destinato in via esclusiva alle esigenze ed ai servizi richiesti dall'Amministrazione con oneri totalmente a carico dell'Aggiudicatario;
- dedicare al servizio oggetto della presente convenzione, come da offerta presentata in sede di gara che costituisce parte integrante del presente contratto, tutti gli strumenti (GDS, telematici, etc.) in misura idonea e commisurata all'entità del servizio stesso e comunque atta a garantire uno svolgimento rapido ed efficiente dei suddetti servizi di cui al precedente art. 2 mediante un implant che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di prenotazione e acquisto di titoli di viaggio e/o alberghieri e nolo nonché per qualunque servizio e/o informazione necessaria all'Amministrazione per l'espletamento del servizio;
- fornire risorse (finanziarie, strumentali ed umane) idonee alla fornitura dei titoli di viaggio e/o alberghieri sia in Italia sia all'estero in favore del personale dell'ASI inviato in missione, o trasferito all'estero, e di tutti i soggetti esterni i cui costi sono comunque a carico dell'Amministrazione stessa, alle migliori tariffe disponibili sul mercato, utilizzando in particolare, e se più convenienti, quelle offerte all'ASI in base ad accordi stipulati direttamente con i singoli vettori;
- applicare ai dipendenti dell'ASI in servizio (e per quelli comunque a qualsiasi titolo in servizio presso l'Amministrazione), familiari compresi, le medesime tariffe agevolate, anche per esigenza personale dei medesimi, in Italia e all'estero;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, atti a garantire elevati livelli di servizio;
- osservare tutte le prescrizioni contenute nel capitolato speciale nonché tutte le attività migliorative offerte in sede di gara;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- fornire la propria consulenza all'Amministrazione nelle trattative con i vettori e con strutture alberghiere allo scopo di ottenere le migliori tariffe e condizioni, in special modo quando si tratti di viaggi in delegazione o in gruppi numerosi;
- la Ditta inoltre, farà tutto quanto nella sua disponibilità per istaurare trattative dirette con le principali Compagnie aeree per l'ottenimento di tariffe preferenziali *ad hoc*, sia per i voli in Italia, che verso o dalle destinazioni estere maggiormente interessanti per l'Amministrazione;
- la Ditta assicura la totale riservatezza in merito a tutte le attività di cui viene a conoscenza per motivi professionali;
- il presente contratto non attribuisce alla Ditta un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione, invece, si impegna a fornire alla Ditta tutti i dati (nome e cognome del personale viaggiante, qualifica, classe di viaggio e categoria di albergo spettante, destinazione, dichiarazione che lo stesso viaggia per servizio), onde consentire l'acquisto del titolo di viaggio spettante come previsto dalla normativa.

Art. 4

(Responsabile del servizio)

La Ditta si impegna a nominare, entro i termini previsti al successivo art. 5 del presente contratto, il proprio Responsabile del servizio, quale referente e responsabile nei rapporti con l'Amministrazione, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto e alle eventuali proposte integrative – migliorative contenute nell'offerta della Ditta.

Art. 5

(Termini e modalità)

La Ditta si obbliga all'esecuzione del presente contratto, nei termini e con le modalità previste nel presente contratto, nel capitolato speciale e nell'offerta osservando le seguenti scadenze temporali:

- a partire dalla data di cui al precedente art. 2 e fino al completamento della attività occorrenti per l'allestimento funzionale dell'implant presso i locali messi a disposizione dall'Agenzia, (che comunque dovranno essere completate entro e non oltre il termine di cui al seguente comma) la Ditta si obbliga a fornire le prestazioni contrattualmente previste presso i propri locali;
- entro il 20° giorno successivo la data di consegna dei locali la Ditta dovrà confermare, con formale comunicazione scritta, l'allestimento e la funzionalità dei suddetti locali assegnati dall'ASI per il migliore funzionamento dei servizi in argomento; a partire da tale data le prestazioni contrattuali dovranno essere posti in essere mediante l'implant costituito in ASI;
- entro il 30° giorno dalla firma del presente contratto dovrà comunicare, con formale dichiarazione scritta, le generalità e la qualifica professionale del Responsabile del servizio di cui al precedente art. 4;
- Alla scadenza contrattuale la ditta dovrà lasciare i locali dell'ASI libe-

ri e sgombri entro e non oltre 7 gg. naturali consecutivi dalla medesima data di scadenza.

Art. 6

(Personale della Ditta addetto alla gestione operativa del Servizio)

Il personale addetto alla gestione operativa dell'attività oggetto del presente contratto dovrà essere di adeguata professionalità, con esperienza nel settore di almeno due anni ed in grado di poter garantire il regolare svolgimento del servizio.

Tutto il personale impiegato nell'esecuzione del presente contratto dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione.

Art. 7

(Garanzie e responsabilità)

La Ditta, con la sottoscrizione del contratto, garantisce la disponibilità delle strutture opportunamente attrezzate, dei materiali e delle apparecchiature da utilizzare per la fornitura dei servizi di cui al presente contratto nei termini stabiliti dall'Amministrazione.

La Ditta si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che potrebbero accadere al personale della Ditta nella esecuzione del contratto.

La Ditta risponde pienamente per i danni alle persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto e imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione che, pertanto, si intende sollevata e indenne da ogni pretesa al riguardo.

Art. 8

(Corrispettivi e valore applicato al contratto)

I corrispettivi per la fornitura delle prestazioni previste in esecuzione del presente contratto sono solamente quelli inerenti il pagamento delle fatture e/o dei rendiconti inerenti i servizi prestati in conformità all'offerta economica presentata in sede di gara (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Detto prezzo si intende stabilito a compenso di tutti gli obblighi della Ditta con il presente contratto.

L'importo stimato è pari ad € 1.500.000,00/anno (IVA esclusa) corrispondente ad un importo contrattuale complessivo pari ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) – IVA esclusa -.

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche dirette, a campione, sulla corrispondenza tra gli sconti rendicontati e quelli effettivi.

Art. 9

(Cauzione)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha prestato cauzione , di importo pari ad €ai sensi e nei termini previsti all'art. 113 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Lo svincolo della cauzione avverrà al termine del periodo di ultimazione dei servizi oggetto del presente contratto mediante dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione.

Art. 10

(Inadempienze e penalità)

La Ditta si impegna a garantire che l'incarico venga svolto secondo le modalità e nei termini indicati nel presente contratto, nel capitolato speciale e nella propria offerta. Nessun ritardo, a qualsiasi causa o motivo dovuto, è consentito nel regolare espletamento del servizio.

Alla Ditta potranno essere eventualmente contestati eventuali inadempimenti contrattuali per i quali dovrà in ogni caso comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 10 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate penalità nelle misure sotto indicate:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di allestimento dell'implant, rispetto a quanto previsto nell'art. 5 ovvero qualora i servizi vengano prestati in maniera difforme rispetto a quanto indicato nell'offerta, verrà applicata una penale giornaliera pari a € 250,00 sino alla data in cui il servizio sarà prestato conformemente a quanto previsto.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui la penalità si riferisce, ovvero, mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sulla cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Nel caso di escussione, totale o parziale della garanzia, la reintegrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di comunicazione al riguardo.

Ove ciò non avvenga entro tale termine, sorgerà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto. La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11

(Risoluzione del contratto)

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente contratto a mezzo

lettera raccomandata e di far eseguire la fornitura a terzi, ai sensi dell'art. 1456, c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con raccomandata, nei seguenti casi:

- a) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Ditta risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- d) in caso di azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;

Resterà, inoltre, salva per l'Amministrazione la possibilità di applicazione di tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimento contrattuale. La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Amministrazione ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 12

(Pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 8 sarà disposto dall'Amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Le fatture emesse dalla Ditta devono essere regolari ai fini fiscali, conformi alle disposizioni di Legge e di regolamento vigenti al momento in materia di Contabilità Generale dello Stato e delle clausole del presente contratto.

Il pagamento sarà disposto mediante accreditamento per conto del creditore, sul conto corrente bancario indicato dalla Ditta, intestato alla stessa che, con la firma del presente atto, ne fa esplicita richiesta, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti così eseguiti. Eventuali variazioni anche se pubblicate nei modi di legge, devono essere notificate all'Amministrazione.

Art. 13

(Recesso)

L'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata A/R.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione, la Ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Art. 14

(Assicurazioni ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

La Ditta si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Ditta si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

In caso di violazione degli obblighi predetti e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell'importo contrattuale, ritenuta che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola, né questa potrà vantare diritto alcuno per il mancato o ritardato pagamento.

La Ditta è tenuta ad osservare ed a far osservare dal proprio personale le disposizioni di ordine interno che le fossero eventualmente comunicate dagli Uffici dell'Amministrazione.

Art. 15

(Riservatezza)

La Ditta è tenuta a garantire la massima riservatezza sull'insieme degli atti di propria competenza. In particolare è responsabile dell'assoluta segretezza affinché le generalità e gli spostamenti del personale dell'Amministrazione e/o di chiunque viaggi o soggiorni a spese e per interesse dell'Amministrazione siano tenuti nel più stretto riserbo.

Tutte le notizie relative al personale ed alle attività dell'Amministrazione, comunque venute a conoscenza della Ditta in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo od in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della Ditta sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. I suddetti vincoli permarranno per la Ditta anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Amministrazione si riserva il diritto, in caso di violazione a quanto indicato in questo articolo, di rescindere il contratto e di incamerare il relativo deposito cauzionale nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In applicazione di tale disciplina la Ditta è tenuta ad individuare il responsabile del trattamento dei dati entro i termini di 30 giorni dalla firma del presente contratto e di comunicarlo per iscritto all'Amministrazione.

Art. 16

(Subappalto)

Non è ammesso il subappalto.

Art. 17

(Obbligatorietà del contratto)

La Ditta riconosce che il presente contratto è vincolante dalla data di sottoscrizione mentre per l'Amministrazione sarà vincolante solo dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dell'Amministrazione medesima.

Art. 18

(Oneri fiscali, spese contrattuali)

Ai sensi delle vigenti disposizioni, la Ditta è tenuta ad assumere a suo carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali e di copia relative al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata.

A tal fine la Ditta dichiara, a tutti gli effetti di legge, che l'appalto di cui al presente contratto viene effettuato nell'esercizio di impresa.

PER L'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

(Sig./Dott.)

PER LA

(Sig./Dott.)

La Ditta dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, c.c., di aver presa piena conoscenza e di approvare incondizionatamente e specificamente tutte le clausole contenute nel presente contratto.

PER LA

(Sig./Dott.)

b
R

Be